

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO DANGELO

Seduta del 11/06/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 06/02/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 03/06/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente in data 30/09/2024 dopo il pagamento di 51 rate su 120 complessive.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.490,40 (*"salvo errori ed omissioni, al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto"*) di cui € 469,20 a titolo di *"Spese di istruttoria"*, € 1.021,20 a titolo di *"Commissioni Intermediazione Creditizia"*.

In via subordinata, parte ricorrente ha avanzato domanda di riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi.

In ogni caso, ha richiesto la restituzione della commissione di estinzione anticipata di € 208,59, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 51 su 120, ha riferito che le difese sono state presentate dalla capogruppo dell'intermediario convenuto, cui è stata esternalizzata la gestione dei ricorsi a far data dal 28/02/2019. In sede di estinzione anticipata la banca ha già rimborsato alla cliente la somma complessiva di € 4.670,99 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale. La richiesta formulata dalla ricorrente deve essere respinta per motivi riconducibili alla sentenza della CGUE C-555/21 che costituisce un *overruling* dei principi stabiliti dalla pronuncia "Lexitor" in quanto ha stabilito la rimborsabilità dei soli costi dipendenti dalla durata del contratto in caso di estinzione anticipata, nonché ai principi civilistici del divieto di indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa richiamati dal legislatore nel novellato art. 11-octies c. 2 D.L n. 73/2021, che sarebbero violati se il consumatore potesse beneficiare di prestazione svolte nella fase genetica del contratto senza però pagare alcun corrispettivo. Inoltre, andrebbe applicato l'art. 6 bis del DPR 180/1950, da considerarsi tuttora normativa vigente e *lex specialis* rispetto al TUB, il quale ha trovato attuazione con la previsione da parte delle Disposizioni della Banca d'Italia della distinzione tra oneri ricorrente e oneri fissi (*up front*).

Peraltro, i principi espressi con la sentenza CGUE C-555/21 sono stati accolti da ampia giurisprudenza del giudice ordinario, nonché da numerosi orientamenti della più autorevole dottrina. I costi relativi a servizi accessori "facoltativi" non rientrano nel "costo totale del credito", essendo, quindi, di fatto esclusi da riduzione in caso di estinzione anticipata.

Le commissioni di intermediazione, poi, non devono essere rimborsate in quanto, oltre ad avere natura *up front*, costituiscono una remunerazione dell'intermediario del credito e non della banca e sono, oltretutto, frutto di una libera scelta del consumatore; constano numerose pronunce della giurisprudenza di merito che escludono il rimborso delle commissioni di intermediazione, rilevando peraltro la carenza di legittimazione passiva della banca in relazione alla richiesta di rimborso di tali voci di costo. Sia le commissioni di intermediazione che le commissioni di istruttoria hanno natura non ricorrente, con la conseguenza che non risultano retrocedibili. Non vi sarebbero, poi, somme da retrocedere a titolo di rate versate in eccesso e l'importo addebitato in sede di conteggio estintivo a titolo di commissione di estinzione anticipata è stato calcolato correttamente; ad ogni modo, la parte ricorrente non ha specificato i motivi a fondamento della propria istanza di restituzione.

Ha pertanto chiesto in via principale di rigettare il rigetto del ricorso tenuto conto di quanto già rimborsato dall'intermediario pari ad € 4.670,99.

In via subordinata, *"nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 4.670,99"*.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura

proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell’art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *“l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea”*.

L’art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Viene così richiamato l’art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Preliminarmente, va riferito che l’intermediario ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine alla retrocessione delle commissioni di intermediazione.

Sul punto, occorre precisare che a norma dell’art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla intermediazione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del

contratto. Oltretutto, l'osservazione in parola – basata sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata – non coglie nel segno poiché, come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio.

Ne consegue, l'infondatezza della riferita eccezione.

Nel merito si precisa che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 51 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio estintivo sopra riportato risulta un abbuono interessi per anticipata estinzione calcolati al TAN contrattuale del 7,19% per € 4.670,99 ed una penale di anticipata estinzione per € 208,59.

Non risultano ulteriori abbuoni per oneri non maturati.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria recante data coerente con quella indicata nel conteggio estintivo in atti.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto del contratto, sottoscritto in data 03/06/2020.

Si evidenzia che nella voce di costo di cui alla lettera B (*"spese di istruttoria e oneri fiscali"*), sono ricompresi anche € 16,00 di oneri erariali, non retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il contratto riporta un TAN del 7,192%.

Sul contratto risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di mediatore creditizio.

L'intermediario ha versato in atti evidenza del pagamento del compenso riconosciuto al mediatore creditizio intervenuto per l'attività svolta in relazione al finanziamento controverso, il cui importo coincide con quanto addebitato al cliente a titolo di *"commissioni di intermediazione"*

Si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate da Codesto Collegio come segue:

- Commissioni di intermediazione: *up front*
- Spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali): *up front*

Si evidenzia che sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,192%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,48%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				1.776,00	Upfront	36,48%	647,94	0,00	647,94
Spese di istruttoria (netto imposta di bollo)				800,00	Upfront	36,48%	291,86	0,00	291,86
Totale				2.576,00					939,81

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 939,81) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.490,40) la quale ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis* e non ha scomputato dalle spese di istruttoria l'imposta di bollo. Va accolta la domanda relativa alla corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

In ordine, poi, alla domanda di condanna al pagamento delle spese legali, secondo l'orientamento costante dei Collegi, le stesse non appaiono ristorabili attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

La domanda di restituzione delle "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza", peraltro, non può essere accolta in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava, infatti, sulla parte ricorrente (in questo senso, Collegio di Torino, pronuncia n. 3119/2023).

Quanto, infine, alla domanda di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata si rileva che il contratto disciplina l'addebito dell'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento in linea con le previsioni dell'art. 125-sexies TUB, come novellato dal D.lgs. 141/2010 e, per quanto qui di interesse, comunque non modificato dalla legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cfr. clausola del contratto sopra riportata e riferimenti normativi infra riportati). La parte ricorrente ha argomentato genericamente la domanda di rimborso della penale di estinzione, affermando che *"l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (v. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18)"*. Sul punto, il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020, ha affermato che ricade sul cliente l'onere di allegare e provare che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Peraltro, il medesimo Collegio di coordinamento, con la successiva pronuncia n. 11679/2021, ha statuito che, ai fini della quantificazione dell'"importo rimborsato in anticipo" di cui all'art. 125-sexies TUB, debba farsi riferimento al capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito anche a seguito del ricorso all'ABF. Nella circostanza, l'importo addebitato a titolo di commissione per equo indennizzo nel conteggio estintivo ammonta ad € 208,59, pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione. Tenendo conto della riduzione del costo totale del credito per anticipata estinzione del finanziamento all'esito della presente controversia, l'importo dovuto al finanziatore resta comunque superiore a € 10.000,00, ciò che legittimerebbe l'addebito dell'indennizzo in esame (nella misura indicata dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 11679/2021).

Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda va rigettata.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 940,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6577 del 04 luglio 2025

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA